

Roma, 26/11/2024

Circolare 33 – 2024

Riformulato il **BONUS NATALE** Lavoratori subordinati *_ Ampliata la platea dei beneficiari _*

1

Con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 267/2024 del Decreto Legge 14 novembre 2024 n. 167, è stata ampliata la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del c.d. Bonus Natale (già analizzato da Ns. Circolare di Studio n. 29 del 25/10/2024 – [clicca qui](#)). Sul punto è poi intervenuta, fornendo ulteriori chiarimenti, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 19/11/2024.

A seguito di quanto previsto dagli ultimi interventi normativi di cui sopra, fermi restando i requisiti reddituali, per accedere alla misura **non è più richiesta la presenza del coniuge fiscalmente a carico (è dunque sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico)**.

PERTANTO

Il Bonus è erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistono **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- abbia, nell'anno di imposta 2024, un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**;
- abbia **almeno un figlio fiscalmente a carico**, anche se nato fuori dal matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- abbia un'**imposta lorda** determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, di importo **superiore** a quello della **detrazione spettante** ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR.

Viene, inoltre, sancita l'**incumulabilità del Bonus all'interno del medesimo nucleo familiare**: il Bonus non spetta al lavoratore coniugato o convivente il cui coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o convivente ne sia già beneficiario.

Per quanto concerne i "conviventi" si intendono i "**conviventi di fatto**" a norma dell'art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016 → "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lett. b), comma 1, art. 13 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 223/1989" → **status regolarmente dichiarato all'anagrafe, nonché risultante dallo stato di famiglia**.

Questo significa che:

- se due lavoratori sono coniugati, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno dei due ha diritto al Bonus Natale;
- se due lavoratori convivono e hanno denunciato tale situazione all'anagrafe, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno dei due ha diritto al Bonus Natale;
- se due lavoratori invece convivono senza aver denunciato tale rapporto all'anagrafe, nel rispetto degli altri requisiti, hanno entrambi diritto al Bonus Natale (*di fatto, il nucleo familiare non giuridicamente riconosciuto potenzialmente godrà del Bonus in misura doppia*).

IN CONCLUSIONE

Alla luce delle modifiche normative intervenute, si rende opportuno, da parte dei Vs. lavoratori dipendenti, **valutare nuovamente il diritto al Bonus Natale** e, nel caso di spettanza, farne richiesta al proprio datore di lavoro.

Nella **richiesta al datore di lavoro**, il soggetto dovrà indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente, nonché il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico; dovrà altresì dichiarare che il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente (ai sensi della legge n. 76/2016) non sia beneficiario dello stesso Bonus.

2

Eventuali richieste già presentate in forza dei previgenti requisiti familiari previsti sono da ritenersi validamente acquisite.

Resta fermo, in ogni caso, che **il lavoratore può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nel 2025.**

Si ricorda infine che, qualora il lavoratore abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei requisiti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del Bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Si allega **nuovo fac-simile di richiesta**.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

Resta inteso che tale Circolare ha un valore meramente informativo per tutti quegli Enti che sono assistiti da propri Consulenti del Lavoro, ai quali dovranno necessariamente fare riferimento per meglio approfondire il tutto.

Con preghiera di prendere nota.

Studio Curina et Rossi
Rossi Dott. Federico

Allegati:

- **Fac-simile richiesta Bonus Natale da utilizzare a cura del lavoratore**